

In conseguenza autorizza il Direttore Generale:

a) a consegnare alla Banca d'Italia i valori sopra descritti perché la Banca ne abbia e ne conservi il possesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 456 del Codice di Commercio;

b) a firmare, in segno di accettazione delle condizioni in essa contenute, la polizza contrattuale (lib. 50 rassa);

c) a valersi del credito che sarà messo a disposizione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, mediante gli speciali assegni in uso presso la Banca, assumendo a sé, nella sua qualità, ogni cura e responsabilità per il distacco della bolletta o bollettino o dei mandati, comunque prescritti, sia per legge, sia per interni regolamenti, esonerando, fin da ora, la Banca da ogni responsabilità in ordine a siffatti adempimenti;

d) a far sì che, fermo il termine legale di quattro mesi, la Banca in modo espresso o tacito possa accordare una o più deroghe per la estinzione del debito;

e) a ritirare dalla Banca d'Italia, dopo la completa restituzione delle somme prese a prestito, i valori dati in pegno, o, in caso di vendita, le